

Deliberazione della Giunta Regionale 29 aprile 2013, n. 10-5724

Individuazione dei criteri e delle modalita' per l'adeguamento ai sensi della DGR n. 25-5079 del 18.12.2012 delle strutture residenziali sperimentali per minori.

A relazione dell'Assessore Cavallera:

Premesso che:

con DGR n. 41-12003 del 15.3.2004, Allegato A, Paragrafo "Procedimenti per la richiesta di autorizzazione alla sperimentazione", si prevedeva la possibilità di richiedere alla Direzione Politiche Sociali l'assenso temporaneo alla sperimentazione di strutture per minori non ricomprese nella DGR 41/2004 stessa, per un periodo massimo di 3 anni;

dato atto che, nel caso la sperimentazione riguardasse l'ambito sanitario e/o socio sanitario, la richiesta doveva essere inoltrata congiuntamente alla Direzione Politiche Sociali e alla Direzione Programmazione Sanitaria;

accertato che, ai sensi della medesima DGR n.41-12003 del 2004, la Regione, sentiti gli Enti Gestori delle funzioni socio assistenziali e/o le ASL territorialmente competenti, sulla base del progetto presentato, si riservava di dare assenso temporaneo alla sperimentazione per un periodo massimo di tre anni;

dato atto che, nel corso degli anni, l'Amministrazione Regionale ha disposto l'assenso alla sperimentazione di alcune strutture residenziali per minori e che, al momento attuale, risultano autorizzate ed operanti, a seguito di specifico assenso alla sperimentazione ai sensi della DGR n.41-12003 del 2004, 4 strutture (delle quali non si specificano i riferimenti, a fronte delle eventuali esigenze di protezione dei minori ospiti);

verificato altresì che un'ulteriore struttura, anch'essa in possesso di assenso alla sperimentazione fino al 25.6.2015, non risulta al momento autorizzata ed attivata;

accertato che la DGR n. 25-5079 del 18.12.2012 prevede che le strutture attualmente autorizzate quali sperimentali ai sensi della DGR n. 41/2004, a seguito dell'entrata in vigore della medesima DGR 25/2012, siano ricondotte nell'ambito della tipologia di struttura più congruente, tra quelle individuate nell'Allegato 1, secondo criteri e modalità da individuarsi con apposita deliberazione;

verificato che, ai sensi della DGR n.25-5079 del 2012, sopra richiamata, tutte le strutture previste nel suddetto provvedimento sono soggette ad autorizzazione al funzionamento e vigilanza da parte dei competenti organismi, secondo le modalità di cui alla L.R. 1/04, salvo quanto diversamente previsto per le singole tipologie;

dato atto che, ai sensi dell'art. 54 della L.R. 1/04, le funzioni amministrative di vigilanza (ivi compreso il rilascio dell'autorizzazione al funzionamento, ove prevista) sono svolte dalle AASSLL e dal Comune di Torino per le strutture socio-assistenziali per minori operanti sul proprio territorio;

si rende, pertanto necessario prevedere quanto segue:

1. i soggetti titolari dell'autorizzazione al funzionamento e/o dell'assenso alla sperimentazione delle strutture sperimentali presentano istanza di autorizzazione definitiva all'ASL competente per

territorio o al Comune di Torino, indicando la tipologia di struttura alla quale ricondurre la sperimentazione, sulla base dei requisiti strutturali e gestionali specificati nella DGR n.25-5079 del 18.12.2012;

2. le AASSLL ed il Comune di Torino, previa verifica della sussistenza dei requisiti di cui sopra, provvedono a rilasciare l'autorizzazione definitiva al funzionamento ai sensi della DGR n. 25-5079 del 2012;

3. qualora per la tipologia individuata sia richiesto il parere preventivo ai sensi dell'art 8/ter e quater D.Lgs 502/92 e s.m.i., i titolari delle strutture di cui sopra presentano specifica richiesta alla Direzione Regionale Sanità, nelle forme e modalità individuate ai sensi dei medesimi art 8/ ter e quater D.Lgs 502/92, così come modificato dal D.Lgs.229/99, e delle disposizioni regionali vigenti in merito, fermo restando che l'autorizzazione al funzionamento definitiva della struttura è subordinata all'emissione del parere favorevole suddetto;

4. qualora per la tipologia individuata sia prevista la presentazione di una Segnalazione Certificata di Inizio Attività, i soggetti interessati sono tenuti a presentare la SCIA, corredata dalla documentazione prevista all'Allegato A alla DGR n. 25-5079 del 18.12.2012 (Paragrafo 9.1 Strutture per l'autonomia-Introduzione), al Comune sede della struttura entro e non oltre il 31.12.2013;

5. il Comune ne dà informazione al titolare della funzione di vigilanza sui servizi socio-assistenziali-educativi ai sensi della L.R. 8 gennaio 2004, n.1 "Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento" e alla Regione Piemonte - Direzione Politiche Sociali;

6. alla luce di quanto sopra definito, l'assenso regionale alle sperimentazioni a suo tempo concesso è da intendersi prorogato fino alla concessione dell'autorizzazione definitiva al funzionamento delle strutture sperimentali interessate e comunque non oltre il 31.12.2013.

7. Qualora l'autorizzazione definitiva al funzionamento non venga acquisita entro il 31.12.2013, oppure la SCIA non sia presentata entro la medesima scadenza del 31.12.2013 (nel caso di strutture per l'autonomia), l'assenso alla sperimentazione decade e le strutture interessate devono cessare l'attività.

Tutto ciò premesso;

visto il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

visto l'art. 17 legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";

vista la L.R. n. 1 dell'8 gennaio 2004;

vista la DGR n. 25-5079 del 18.12.2012;

la Giunta Regionale, a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

delibera

- di approvare i criteri e le modalità di seguito elencati, da applicarsi per l'individuazione delle tipologie di struttura più congruenti, tra quelle individuate nell'Allegato 1 alla DGR n. 25-5079 del 18.12.2012, cui ricondurre le strutture residenziali sperimentali per minori attivate o in possesso dell'assenso alla sperimentazione ai sensi della DGR n. 41-12003 del 2004:

1. i soggetti titolari dell'autorizzazione al funzionamento di cui alla D.G.R. 41-12003 del 2004 e/o dell'assenso alla sperimentazione delle strutture sperimentali per minori presentano istanza di autorizzazione definitiva all'ASL competente per territorio o al Comune di Torino, secondo le disposizioni richiamate in premessa, indicando la tipologia di struttura alla quale ricondurre la sperimentazione, sulla base dei requisiti strutturali e gestionali specificati nella DGR n.25-5079 del 18.12.2012;

2. le AASSLL ed il Comune di Torino, previa verifica della sussistenza dei requisiti di cui sopra, provvedono a rilasciare l'autorizzazione definitiva al funzionamento ai sensi della DGR n. 25-5079 del 2012;

3. qualora per la tipologia individuata sia richiesto il parere preventivo ai sensi dell'art 8/ter e quater D.Lgs 502/92 e s.m.i., i titolari delle strutture di cui sopra presentano specifica richiesta alla Direzione Regionale Sanità, nelle forme e modalità individuate ai sensi dei medesimi art 8/ ter e quater D.Lgs 502/92, così come modificato dal D.Lgs.229/99, e delle disposizioni regionali vigenti in merito, fermo restando che l'autorizzazione al funzionamento definitiva della struttura è subordinata all'emissione del parere favorevole suddetto;

4. qualora per la tipologia individuata sia prevista la presentazione di una Segnalazione Certificata di Inizio Attività, i soggetti interessati sono tenuti a presentare la SCIA, corredata dalla documentazione prevista all'Allegato A alla DGR n. 25-5079 del 18.12.2012 (Paragrafo 9.1 Strutture per l'autonomia-Introduzione), al Comune sede della struttura entro e non oltre il 31.12.2013;

5. il Comune ne dà informazione al titolare della funzione di vigilanza sui servizi socio-assistenziali-educativi ai sensi della L.R. 8 gennaio 2004, n.1 "Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento" e alla Regione Piemonte - Direzione Politiche Sociali;

6. alla luce di quanto sopra definito, l'assenso regionale alle sperimentazioni a suo tempo concesso è da intendersi prorogato fino alla concessione dell'autorizzazione definitiva al funzionamento delle strutture sperimentali interessate e comunque non oltre il 31.12.2013.

7. Qualora l'autorizzazione definitiva al funzionamento non venga acquisita entro il 31.12.2013, oppure la SCIA non sia presentata entro la medesima scadenza del 31.12.2013 (nel caso di strutture per l'autonomia), a sperimentazione decade e le strutture interessate devono cessare l'attività.

Contro la presente deliberazione è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notificazione o dall'intervenuta piena conoscenza.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L. R. 22/2010.

(omissis)